

**DELIBERA N. 59/20**

**XXXXX XXXXX / SKY ITALIA  
(GU14/145191/2019)**

**Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 15/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX del 05/07/2019 acquisita con protocollo n. 0294834 del 05/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza presentata in data 5 luglio 2019, il sig. XXXX XXXX lamenta: “in data 23.01.2019 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sentenziato che la società S k y Italia S r l, non ha informato adeguatamente i potenziali nuovi clienti che, attraverso il pacchetto S K Y Calcio, per la stagione 2018/2019 non sarebbe stato possibile visionare tutte le partite per ciascuna giornata della serie A. Inoltre, non ha posto in essere alcun comportamento che consentisse all’abbonato SKY Calcio, interessato prevalentemente o esclusivamente alla visione delle partite di calcio, di poter effettuare una libera scelta in merito alla nuova composizione del pacchetto S K Y CALCIO, rispetto a quanto era stato originariamente sottoscritto, il quale non avrebbe più incluso la visione di tutte le partite di serie A e di serie B, imponendogli di subire gli addebiti dei costi mensili, tra l’altro in misura invariata, relativi a tale pacchetto, oppure di recedere dal contratto SKY a titolo oneroso. Tali pratiche sono state considerate scorrette ai sensi dell’artt. 21 c.1 lettera b) 24 e 25 del Codice del Consumo.” Alla luce di tali contestazioni, l’istante formula le seguenti richieste: - Indennizzo per violazione del Codice del Consumo; - Indennizzo per mancata risposta a pec. L’istante quantifica i rimborsi e gli indennizzi richiesti in complessivi euro 500,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha presentato memorie, né documenti nei termini previsti dal Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS.

### **3. Motivazione della decisione**

In linea generale l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità. Nel merito, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possano essere accolte, neppure parzialmente, per le motivazioni che seguono. Parte istante lamenta la modifica della composizione del pacchetto Sky Calcio effettuata dall’operatore senza fornire preavviso o prevedere la possibilità di recedere dal contratto senza il pagamento di penali. Tuttavia nessuna documentazione idonea a provare quanto contestato è stata prodotta dall’utente, nonostante la richiesta formulata da parte di questo Corecom. Com’è noto, in base all’art. 2697 cc, “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Nel caso di specie infatti, nessuna prova di esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è stata fornita, e conseguentemente non è possibile comprendere se l’utente sia effettivamente titolare del pacchetto “Sky Calcio”: la pec di reclamo, infatti, non può essere ritenuta, se non supportata da ulteriori elementi, comprovante l’esistenza di un contratto. Inoltre, non è stata prodotta alcuna fattura, per cui non è possibile stabilire se la frase inserita nel reclamo “si riscontra che è cliente da circa 6 anni e che paga il costo di 64,76”, indichi effettivamente il prezzo pagato per il

pacchetto Sky Calcio o per l'abbonamento totale, che potrebbe anche comprendere altri pacchetti. Analogamente, alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo in contestazione è stata fornita, il che ha reso di fatto impossibile per questo Corecom il calcolo di eventuali rimborsi o indennizzi. Allo stesso modo, non è nemmeno possibile imputare all'operatore la mancata risposta ad un reclamo, quando non è chiaro né provato il fondamento non solo del reclamo, ma anche del rapporto intercorrente tra le medesime parti. Alla luce di ciò, si ritiene che parte istante non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** 1. Si rigetta l'istanza presentata dal sig. XXXX XXXX nei confronti della società Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa. Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 15 aprile 2020

IL PRESIDENTE